

## **PROVINCIA DI VITERBO**



### ***MANUALE OPERATIVO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI VITERBO***

## **INDICE**

### **PREMESSA**

Art. 1 - Oggetto

### **CAPO I - PROCEDIMENTO ELETTORALE**

Art. 2 - Indizione dei Comizi elettorali e provvedimenti conseguenti

Art. 3 - Ufficio Elettorale

### **CAPO II - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

Art. 4 – Elettorato attivo

Art. 5 – Elettorato passivo

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

Art. 8 - Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

### **CAPO III - PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI**

Art. 10 - Candidatura a Presidente della provincia

Art. 11 - Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

Art. 12 - Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

Art. 13 - Le sottoscrizioni

Art. 14 - Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale

### **CAPO IV - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

Art. 15 - Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della provincia.

Art. 16 - Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

Art. 17 - Rinuncia alla candidatura

Art. 18 - Termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati

### **CAPO V - ESAME DELLE CANDIDATURE**

Art. 19 - Procedura di verifica dell'Ufficio Elettorale

Art. 20 - Termine per il compimento dei controlli

Art. 21 - Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia e delle liste di candidati a consigliere provinciale - sorteggi

### **CAPO VI - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO**

Art. 22 - Rappresentanti di lista

Art. 23 - Costituzione del seggio elettorale e autenticazione delle schede

Art. 24 - Compiti e poteri del presidente del seggio.

Art. 25 - Funzioni del vicepresidente

Art. 26 - Compiti del segretario e degli scrutatori

Art. 27 - Materiale di seggio

Art. 28 - Operazioni di voto

Art. 29 - Modalità di espressione del voto per il candidato Presidente della Provincia

Art. 30 - Modalità di espressione del voto per la lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale

Art. 31 - Voti nulli

Art. 32 - Operazioni di scrutinio

Art. 33 - Operazioni propedeutiche alla proclamazione dei risultati. Conteggio dei voti

Art. 34 - Proclamazione alla carica di presidente della provincia

Art. 35 - Proclamazione alla carica di consigliere provinciale

## CAPO VII - OPERAZIONI SUCCESSIVE AL VOTO

Art. 36 - Proclamazione degli Eletti

Art. 37 - Pubblicazione dei risultati ed eventuali surroghe

Art. 38 - Disposizioni finali

## **PREMESSA**

### **Articolo 1 – Oggetto**

Il presente manuale operativo disciplina il sistema elettorale della provincia di Viterbo nonché la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio Elettorale della provincia di Viterbo per lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56, della circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - n. 32/2014 del 01/07/2014, recante *Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale* e della circolare n. 35/2014 del 19/08/2014 avente ad oggetto: *"Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90- Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali"*.

## **CAPO I PROCEDIMENTO ELETTORALE**

### **Art. 2 – Indizione dei comizi elettorali e procedimento elettorale.**

1. Il procedimento elettorale è avviato con il decreto del Presidente della Provincia di Viterbo di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale, da adottarsi entro il 40° giorno antecedente a quello previsto per la votazione.
2. Il decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Provincia di Viterbo, nell'apposita sezione "Elezioni provinciali" e trasmesso con posta elettronica certificata a tutti i Sindaci per la pubblicazione sui siti istituzionali dei comuni e al Prefetto di Viterbo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.
3. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti entro il giorno successivo alla data delle elezioni. Entro il medesimo termine il Presidente dell'Ufficio Elettorale dà atto del risultato elettorale conseguito, proclamando contestualmente gli eletti e procedendo altresì alla pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale nella sezione "Elezioni provinciali".
4. Il provvedimento è trasmesso con posta elettronica certificata a tutti i Sindaci e al Prefetto di Viterbo. Di esso, è data comunicazione formale a tutti gli eletti a cura dell'Ufficio Elettorale.
6. L'Ufficio elettorale provvede altresì, all'istituzione di una sezione speciale incaricata della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale. Le domande di assistenza vengono trasmesse all'Ufficio elettorale entro sette giorni dalla data prevista per le elezioni.
7. Le elezioni per il Presidente e per il Consiglio provinciale si tengono nell'unica giornata fissata nel decreto di indizione dei comizi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, nella sede della Provincia di Viterbo – via Saffi, n. 49.
8. Lo scrutinio sarà effettuato nel giorno successivo a partire dalle ore 8.30, senza soluzione di continuità sino alla proclamazione degli eletti.

### **Articolo 3 – Ufficio Elettorale**

1. Ai fini dello svolgimento dell'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale, da effettuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 79, lett. b) della Legge 56/2014 presso la Provincia di Viterbo è costituito l'Ufficio Elettorale.
2. La costituzione dell'Ufficio Elettorale avviene con decreto del Presidente della Provincia di Viterbo, in tempo utile per espletare le operazioni a questo attribuite per lo svolgimento delle elezioni e comunque dal momento dell'adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

3. L'ufficio elettorale è composto da un responsabile e da n. 4 componenti scelti tra il personale dipendente dalla Provincia in misura adeguata. L'ufficio elettorale provvede alla cura di tutti gli adempimenti connessi al procedimento elettorale, dal compimento delle operazioni preliminari allo svolgimento della elezione sino alla proclamazione degli eletti.
4. Il responsabile dell'ufficio elettorale viene individuato nella figura del segretario generale ed i componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell'ente applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.
5. Possono essere altresì individuati i membri supplenti chiamati a sopperire ai titolari in caso di impossibilità.
6. L'Ufficio Elettorale è supportato da una segreteria operativa, composta da funzionari o dipendenti dell'ente con qualifica non inferiore alla categoria B, applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.
7. Per le operazioni di votazione, l'Ufficio Elettorale si avvale di un solo seggio elettorale, composto da n. 5 dipendenti dell'Ente quali componenti.
8. L'Ufficio Elettorale, è costituito nell'ambito della Segreteria generale della Provincia.
9. Il presidente della provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi o per esigenze organizzative.

## **CAPO II**

### **ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

#### **Art. 4 – Elettorato attivo**

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della L.56/2014, la base elettorale per l'elezione del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali è rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della provincia di Viterbo, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.
2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del comune.

#### **Art. 5 – Elettorato passivo**

1. A norma dell'art. 1, comma 60, della L. 56/2014, sono eleggibili alla carica di Presidente della provincia i sindaci dei comuni della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
2. A norma dell'art. 1, comma 69, della L.56/2014, sono eleggibili a consigliere provinciale, i sindaci e i consiglieri comunali della provincia di Viterbo, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.
3. Non godono dell'elettorato passivo né i presidenti né i consiglieri provinciali che, per motivi diversi, si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato, né i commissari per la provvisoria amministrazione della provincia.

#### **Art. 6 – Requisiti per la candidatura**

1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.
2. Nessun candidato, rispettivamente alla carica di presidente o di consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.
3. Quando le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, è ammessa la presentazione della candidatura da parte dei sindaci sia alla carica di presidente sia alla carica di consigliere. Il candidato che sia eletto

contemporaneamente presidente della provincia e consigliere provinciale viene proclamato eletto alla carica di presidente della provincia ed il seggio di consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato non eletto della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

4. Nel caso in cui si proceda alla sola elezione del presidente della provincia, è ammessa la presentazione della candidatura alla carica di presidente da parte dei sindaci che già ricoprono la carica di consigliere provinciale. In caso di elezione a presidente, questi cessa dalla carica di consigliere provinciale ed al suo posto subentra, ai sensi dell'art. 1, c. 78, L.56/2014, il candidato che, nella lista, ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

#### **Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo**

1. A seguito della pubblicazione del decreto di indizione dell'elezione, su espressa richiesta della dell'Ufficio elettorale provinciale, i Segretari comunali dei comuni della Provincia di Viterbo, ai fini della determinazione numerica e nominativa, trasmettono nei tre giorni compresi tra il 34° e 32° giorno antecedenti quello della votazione, - ove possibile con posta elettronica certificata - all'Ufficio Elettorale, apposita attestazione con l'elenco degli amministratori (sindaci e consiglieri) in carica alla data del 35° giorno antecedente quello delle votazioni, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del consiglio comunale a norma di quanto previsto dal D. Lgs 267/2000.
2. Nell'attestazione, il Segretario comunale deve indicare le generalità complete (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza) del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica alla del 35° giorno antecedente quello della votazione.
3. Il numero degli aventi diritto al voto è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Elezioni provinciali", per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.
4. Nel caso in cui si verifichino cambiamenti nel corpo elettorale che intervengono tra il 35° giorno antecedente e il giorno prima della votazione, il Comune interessato tramite il Segretario comunale, ne deve dare immediatamente comunicazione all'Ufficio Elettorale che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.
5. L'anagrafe elettorale della Provincia di Viterbo così costituita determina il corpo elettorale suddiviso in sei fasce demografiche previste dalla legge secondo i dati dell'ultimo censimento della popolazione; per ciascuna fascia la circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 ha previsto una scheda di votazione di colore diverso:

<b>FASCIA E COLORE</b>	<b>FASCIA PER ABITANTI</b>	<b>N° COMUNI</b>
fascia A colore azzurro	comuni fino a 3.000 abitanti	n. 31 comuni
fascia B colore arancione	comuni da 3.001 a 5.000 abitanti	n. 12 comuni
fascia C colore grigio	comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	n. 12 comuni
fascia D colore rosso	comuni da 10.001 a 30.000 abitanti	n. 4 comuni
fascia E colore verde	comuni da 30.001 a 100.000 abitanti	n. 1 comuni

#### **Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica**

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura del comune comunicare alla provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento, la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali. Conseguentemente, il comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogni qualvolta si verifichino variazioni.

2. Analogamente i sindaci e consiglieri comunali candidati o eletti negli organi provinciali comunicheranno tempestivamente alla provincia la cessazione della carica presso il rispettivo comune.

#### **Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali**

1. Sulla base delle attestazioni dei Comuni di cui all'articolo precedente, entro il 30° giorno antecedente le votazioni, l'Ufficio Elettorale della Provincia, con proprio provvedimento prende atto della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.
2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

### **CAPO III**

#### **PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI**

##### **Art. 10 – Candidatura a Presidente della provincia**

1. Del candidato a presidente deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune presso cui ricopre la carica di sindaco.
2. La candidatura a presidente della provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 61, della L. 56/2014, da almeno il **15 per cento** degli aventi diritto al voto.
3. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione

##### **Art. 11 – Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 56/2014, e vista la popolazione della provincia di Viterbo, risultante dall'ultimo censimento ufficiale, da 300.000 a 700.000 abitanti, il consiglio provinciale di Viterbo è composto oltre che dal Presidente della provincia e da n. 12 (dodici) consiglieri provinciali.
2. Ciascuna lista di candidati per il consiglio provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi e quindi: da almeno 6 (sei) e da non più di 12 (dodici) candidati.
3. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
4. Di ciascun candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale), il comune presso cui è stato eletto.
5. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati per il Consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 70, della L. 56/2014, da almeno il **5 per cento** degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale.
6. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione di cui al precedente articolo 9, e pubblicato sul sito internet della Provincia di Viterbo

##### **Art. 12 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale**

1. Ciascuna lista è identificata da un contrassegno di forma circolare contenente il simbolo della lista e tale da non ingenerare equivoci con altre liste. Possono essere utilizzati simboli di partiti, di gruppi politici o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, di

quello europeo ovvero nella Regione Lazio. In tal caso, l'uso del simbolo del partito è autorizzato espressamente dal partito, dal gruppo politico o dal movimento mediante deposito di un atto di autorizzazione all'uso e autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

2. In ogni caso non possono essere utilizzati simboli, tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, da gruppi politici o da movimenti. In ogni caso non sono ammessi contrassegni con immagini o soggetti di natura religiosa pena la loro ricusazione.
3. La candidatura del Presidente non è identificata da alcun simbolo o denominazione, che in ogni caso, qualora depositato, non sarà ammesso.

### **Art. 13 – Le sottoscrizioni**

1. Il numero minimo di sottoscrizioni andrà calcolato in base al numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato alla data del 35° giorno antecedente, come da provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all'articolo 9, e pubblicato sul sito internet della Provincia di Viterbo nella sezione *“elezioni provinciali”* il 30° giorno antecedente la votazione.
2. I candidati alla carica di Presidente e alla carica di Consiglio non possono sottoscrivere le liste o le candidature a presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.
3. Non sono ammesse sottoscrizioni per più di una lista. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere provinciale. Pertanto, quando le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, i sottoscrittori delle liste a consigliere provinciale possono sottoscrivere la candidatura a presidente della provincia e viceversa.
4. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, è considerata valida solo la sottoscrizione autenticata per prima. L'Ufficio elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, accertate mediante la medesima data della loro autenticazione, si considera valida la firma sulla lista presentata per prima all'Ufficio Elettorale.
5. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, sesso, luogo e data nascita. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale), nonché gli estremi del documento di identità di ognuno dei sottoscrittori.
6. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni: da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco.
7. I consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di sussidiarietà. Sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della provincia di cui fa parte il comune di appartenenza.
8. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. I soggetti autorizzati ad autenticare ai sensi dell'art. 14, della legge 53/90 non possono autenticare le proprie sottoscrizioni.

**Art. 14 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale**

1. In applicazione dell'art.1, comma 71, della Legge 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.
2. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71, sopra richiamato.

## **CAPO IV**

### **PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE**

#### **Articolo 15 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della provincia.**

1. La candidatura alla carica di Presidente della provincia è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione, redatta sul modello appositamente predisposto e disponibile sul sito internet della Provincia di Viterbo nell'apposito link "Elezioni provinciali"
2. La dichiarazione deve indicare, in particolare:
  - a) la candidatura alla carica di Presidente della Provincia redatta come indicato all'articolo 10 rubricato "Candidatura a presidente della provincia";
  - b) l'indicazione di un delegato effettivo ed eventualmente un delegato supplente, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni della provincia – anche presentatori di lista o candidato-, incaricati di assistere alle operazioni dell'Ufficio Elettorale di sorteggio dei candidati ammessi e di designare i rappresentanti di lista o di candidato a presidente presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della candidatura a presidente, di assistere alle operazioni di sorteggio dei candidati e di nominare rappresentanti di candidatura a presidente;
  - c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di candidatura a presidente nelle modalità previste dall'art. 12;
3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità prevista dalla legge, redatta sul modello appositamente predisposto.
4. La candidatura del presidente non è identificata da alcun contrassegno, che in ogni caso, qualora depositato, non sarà ammesso sulla scheda.

#### **Articolo 16 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a Consigliere provinciale**

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.
2. Le dichiarazione di presentazione della lista deve indicare in particolare:
  - a) lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale, redatta come indicato all'articolo 11 rubricato "Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste";
  - b) la denominazione della lista e il contrassegno. Il contrassegno elettorale di forma circolare deve essere presentato in duplice esemplare, su formato cartaceo non lucido, in due misure diverse: 10 cm di diametro per la riproduzione sul manifesto delle liste di candidati e 3 cm per la riproduzione sulla scheda di votazione. Il contrassegno dovrà essere altresì presentato su supporto informatico con file in formato *pdf* non modificabile. Qualora il contrassegno contenga i simboli di partiti o gruppi politici dovrà essere allegato anche un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del Presidente, Segretario o Rappresentante legale, a livello nazionale, regionale o provinciale del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'art. 14 dalla Legge 53/1990.
  - c) due delegati di lista (uno effettivo ed uno supplente), scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni facenti parte della provincia – anche presentatori di lista o candidati-, incaricati di assistere alle operazioni dell'Ufficio Elettorale di sorteggio delle liste e di

designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;

- d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall'art. 12.
3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere provinciale sono allegate le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., di ogni candidato consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità prevista dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista.

#### **Articolo 17 – Rinuncia alla candidatura**

La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità dell'accettazione.

#### **Articolo 18 - Termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati**

1. La presentazione delle liste e delle candidature, da intendersi quale materiale consegna, deve avvenire, ai sensi dell'art. 1, commi 61 e 73, della L.56/2014, dal 21° giorno (dalle ore 08,00 alle ore 20,00) ed entro il 20° giorno (dalle ore 08,00 alle ore 12,00) antecedenti quello delle votazione presso la Segreteria generale della Provincia di Viterbo, ad almeno uno dei componenti dell'Ufficio Elettorale provinciale.
2. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'Ufficio Elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.
3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.
4. Il componente dell'ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto.
5. Il componente dell'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.
6. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.
7. Si considerano prodotte in tempo utile le liste dei candidati consegnate dai loro presentatori, fisicamente presenti nella sede istituzionale della Provincia di Viterbo, in via Saffi, n. 49 – Viterbo che le hanno consegnate ai soggetti abilitati a riceverle, entro l'orario stabilito di cui al comma 1, a prescindere dall'avvio del loro esame.

### **CAPO V - ESAME DELLE CANDIDATURE**

#### **Articolo 19 – Procedure di verifica dell'Ufficio Elettorale**

1.L'Ufficio Elettorale procede all'istruttoria delle liste e delle candidature e svolge le seguenti operazioni:

- a) verifica che le liste dei candidati per le elezioni del consiglio provinciale e le singole candidature per le elezioni del presidente della provincia siano state presentate nei termini di legge (art. 1 commi 61 e 73, della Legge 56/2014);
- b) verifica che i candidati alla carica di presidente della provincia siano sindaci di un comune della provincia, con mandato in scadenza non prima dei diciotto mesi dalla data delle elezioni;

- c) verifica che i candidati a consigliere provinciale siano effettivamente Sindaci o Consiglieri comunali in carica;
- d) verifica per ogni lista che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature, debitamente autenticate ai sensi dell'art. 14 della Legge 53/90;
- e) verifica che siano regolarmente autenticate le relative sottoscrizioni delle liste, sia per l'elezione del consiglio, sia per le candidature a presidente della provincia da parte di elettori della rispettiva consultazione;
- f) verifica che il numero dei presentatori corrisponda al 15% degli aventi diritto al voto, in caso di elezione alla carica di presidente della provincia, ovvero corrisponda al 5% degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del consiglio provinciale, ricusando la candidatura/lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto (art. 1, commi 61 e 70 della Legge 56/2014);
- g) verifica la presenza nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature la dichiarazione relativa alle condizioni di candidabilità ed eleggibilità dei candidati;
- h) verifica che i contrassegni delle liste per le elezioni dei consigli confondibili con altri presentati in precedenza, o con simboli/diciture utilizzati da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e – qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel parlamento o nei consigli regionali - che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14, della Legge 53/90. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore secondo il procedimento di cui al successivo articolo 21, commi 3 e 4.

#### **Articolo 20 - Termine per il compimento dei controlli**

1. L'Ufficio Elettorale deve iniziare l'esame delle liste e candidature a entro il 18° giorno antecedente quello delle votazioni comunicandone subito l'esito ai delegati delle liste indicati, o se tali delegati non sono stati designati, ai capolista e ai candidati a presidente.

2. La lista deve essere ricusata se:

- a) presentata oltre i termini indicati nell'art. 1 commi 61 e 73 della legge 56/2014;
- b) difetta del numero minimo di sottoscrizioni autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge 53/90. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione a Consigliere provinciale o per più candidature a Presidente, è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima. La seconda si considera come non apposta ad ogni fine di legge in caso di contestualità;
- c) difetta del numero minimo di candidati ammessi con accettazione della candidatura, ovvero da almeno 6 (sei) e da non più di 12 (dodici) candidati, munita di contestuale dichiarazione di assenza di cause di incandidabilità e di ineleggibilità per la specifica carica, debitamente autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 53/90. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla ricusazione della lista. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono ricusati dalla lista in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

3. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità e per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio Elettorale assegna un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista deve essere definitivamente ricusata.

4. In caso di sostituzione del contrassegno, a seguito di invito dell'Ufficio Elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

5. L'Ufficio Elettorale deve concludere l'attività mediante adozione del provvedimento definitivo di ammissione o ricusazione delle liste o candidature entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione. Nell'atto finale viene indicato l'esito del controllo ed in particolare, il numero e la composizione delle liste ammesse, nonché le liste e i candidati eventualmente ricusati.

## **Articolo 21 - Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia e delle liste di candidati a consigliere provinciale - sorteggi**

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo il responsabile dell'Ufficio Elettorale procede al sorteggio di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente e a ciascuna lista. Il numero progressivo definisce l'ordine in base al quale dovranno essere riprodotte sulle schede elettorali le candidature alla carica di presidente e le liste ammesse al voto.
2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista che possono assistere al sorteggio.
3. Le liste dei candidati a consigliere provinciale e le candidature a presidente della provincia, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio effettuato dall'Ufficio Elettorale, devono essere pubblicate sul sito internet della Provincia nella sezione "elezioni provinciali", le liste con i nominativi dei candidati a Presidente della Provincia ed a Consigliere provinciale, entro l'8° giorno antecedente la votazione.
4. Terminato il sorteggio l'ufficio elettorale provvede al posizionamento sulle rispettive schede di votazione delle liste di candidati alla carica di consigliere provinciale, così come risultato dall'ordine di sorteggio e ne dispone la stampa nelle forme stabilite dalla circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno.

## **CAPO VI - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO**

### **Articolo 22 - Rappresentanti di lista**

1. Il delegato effettivo o, in caso di impedimento, il delegato supplente, designato nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati al consiglio e della candidatura a presidente, può designare un solo rappresentante della lista presso il seggio.
2. In mancanza di designazione di delegati, la designazione del rappresentante della lista o del candidato presidente può essere effettuata esclusivamente dal capolista della lista di candidati per le elezioni del consiglio provinciale e dal candidato presidente.
3. Le designazioni, autenticate, ai sensi dell'art. 14 della Legge 53/90, devono pervenire all'Ufficio Elettorale entro le ore 15,00 precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. Il rappresentante della lista presso il seggio può anche non essere elettore purché sia in possesso dell'elettorato attivo della Camera dei deputati. Per dimostrare sufficiente esibire al Presidente del seggio la tessera elettorale.

### **Articolo 23 - Costituzione del seggio elettorale e autenticazione delle schede**

1. Il seggio elettorale è costituito, nell'ambito dell'Ufficio Elettorale provinciale, con provvedimento del Presidente dell'Ufficio Elettorale ed è composto da un dirigente o funzionario dell'ente, con funzione di presidente, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente stesso, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.
2. Per la validità delle operazioni del seggio centrale e di ciascuna delle eventuali sottosezioni devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.
3. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nel seggio elettorale o nella eventuale sottosezione di assegnazione, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.

4. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale. I componenti del seggio volante dovranno garantire tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto.
5. Il seggio elettorale centrale si insedia nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni.
6. Alle operazioni di insediamento del seggio e delle eventuali sottosezioni possono presenziare i rappresentanti di lista.
7. All'atto dell'insediamento del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano le schede di votazione in un numero corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
8. L'operazione di autenticazione consiste nella apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'Amministrazione Provinciale.
9. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del presidente del seggio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
10. Il presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

#### **Articolo 24 - Compiti e poteri del presidente del seggio.**

1. Il presidente del seggio centrale e di ciascuna delle eventuali sottosezioni, decide su:
  - difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
  - reclami, anche orali e proteste;
  - contestazione e nullità dei voti
2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al responsabile dell'ufficio elettorale e, in ultima istanza, al giudice amministrativo.
3. Il presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.
4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare invece se il presidente vi si oppone.
5. In casi eccezionali, il presidente, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'ufficio elettorale.
6. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti dell'ufficio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

#### **Articolo 25- Funzioni del vicepresidente**

1. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
2. Il presidente, o il vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale o dalla sottosezione.

#### **Articolo 26 - Compiti del segretario e degli scrutatori**

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
  - a) compila il verbale delle operazioni del seggio;

- b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti dell'ufficio elettorale registra i voti espressi;
  - c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.
2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

#### **Articolo 27 - Materiale di seggio**

1. Al seggio, oltre alla lista sezionale, sono preventivamente consegnate dall'Ufficio Elettorale le schede di voto.
2. Nella parte esterna di ogni scheda sono stampati dei riquadri con l'indicazione del tipo di consultazione, della fascia demografica di appartenenza del Comune dell'elettore, prevedendo anche appositi spazi per apporvi il timbro e la firma o sigla degli scrutatori.
3. In relazione al numero di elettori dei Comuni delle varie fasce demografiche, deve essere stampato e consegnato al seggio un corrispondente numero di schede di voto maggiorato del 10%.
4. Al seggio vanno consegnati, oltre al materiale di cancelleria, un'urna per ogni consultazione (una per il presidente ed una per il consiglio), nonché un esemplare di verbale delle operazioni del seggio ed una tabella di scrutinio per ciascuna consultazione.
5. Tutto il materiale necessario deve essere fornito dall'Ufficio Elettorale prima dell'inizio delle autenticazione delle schede di votazione a partire dal venerdì immediatamente precedente alla data di votazione.

#### **Articolo 28 - Operazioni di voto**

1. Le operazioni di voto si svolgono nell'unica giornata fissata per le elezioni, individuata nel decreto di indizione dei comizi elettorali, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 alla presenza dei rappresentanti di lista e dei candidati a presidente, se designati.
2. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, possono essere conosciuti per conoscenza diretta personale da parte di uno dei componenti del seggio.
3. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente l'identità dell'elettore vengono apposti sulla lista sezionale accanto al nominativo.
4. Il Presidente consegna all'elettore le due schede di voto e una penna biro di colore nero l'espressione dei voti, invitandolo a recarsi in cabina.
5. L'elettore, a seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio comune riceverà due schede di voto, una per l'elezione del Presidente ed una per l'elezione del Consiglio provinciale. Le schede hanno un colore diverso e l'elettore esprimerà un voto avente, per legge, un diverso indice di ponderazione.
6. Le schede di voto presentano, sulla parte esterna, l'indicazione della fascia demografica a cui appartiene il comune dell'amministratore elettore.
7. L'elettore, dopo aver votato, ripiega le schede e le consegna al Presidente del seggio che le inserisce nella rispettiva apposita urna.
8. Uno degli scrutatori prende nota, nella lista sezionale, che l'elettore ha votato. Nel caso in cui la scheda consegnata risulti deteriorata può essere consegnata all'elettore una nuova scheda, previa restituzione della scheda deteriorata. Quest'ultima scheda potrà essere immediatamente eliminata prendendone nota a verbale.
9. Durante l'operazione di voto e di scrutinio devono essere presenti almeno tre componenti del seggio fra cui il Presidente o vicepresidente.
10. Le operazioni di voto si svolgono presso adeguata sala della sede legale della Provincia di Viterbo, sita in via Saffi, n. 49.
11. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto, hanno possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti dell'Ufficio elettorale e del seggio, nonché gli aventi diritto al voto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di voto.

12. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20,00. Se a quell'ora vi sono ancora elettori nel locale del seggio, quest'ultimi dovranno essere ammessi a votare anche oltre il predetto orario. Successivamente dovrà essere conteggiato il numero di votanti per ogni consultazione, verbalizzandone le risultanze.

13. A conclusione delle operazioni di voto, il presidente del seggio, verbalizza il termine delle operazioni e mette in sicurezza le schede elettorali, il materiale delle votazioni ed il locale del seggio, rinviando al giorno seguente, le operazioni di scrutinio.

#### **Articolo 29 - Modalità di espressione del voto per il candidato Presidente della Provincia**

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Provincia che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34 della L. 56/2014.
2. L'elettore esprime un voto tracciando un segno di voto nella casella indicante cognome e nome del candidato prescelto stampato sulla scheda.

#### **Articolo 30 - Modalità di espressione del voto per la lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale**

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34 della L. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati, scrivendo il cognome del candidato sulla riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e/o sopra il contrassegno. In caso di omonimia, l'elettore può esprimere la preferenza per uno dei candidati scrivendo il nome ed il cognome del candidato.

#### **Articolo 31 - Voti nulli**

1. Nella valutazione dei voti vale il principio generale di salvaguardia della validità del voto, salvo il caso di segni di riconoscimento che portano all'annullamento del voto.
2. Sono dichiarati nulli, tra l'altro, i voti contenuti nelle schede che:
  - a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
  - b) non consentano di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore;
  - c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto;
  - d) i voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o attribuiti a un candidato di una lista diversa da quella votata.
3. Le decisioni sull'assegnazione dei voti sono rimesse alla valutazione dei componenti del seggio ed in particolare del Presidente.
4. Il Presidente, sentito il parere degli scrutatori, decide su contestazioni, reclami e proteste che si verifichino nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti.

#### **Articolo 32 - Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono, alla presenza di eventuali rappresentanti di lista designati e intervenuti, alle ore 8,30 del giorno successivo alla votazione, come stabilito nel decreto di convocazione dei comizi elettorali del Presidente della Provincia
2. Prima dell'inizio dello scrutinio, il seggio elettorale provinciale provvede a:
  - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponde esattamente al numero degli elettori che hanno votato;
  - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
3. Le schede non votate sono conservate e sigillate. Le scorte non utilizzate sono conservate separatamente.
4. Le schede di voto sono estratte dall'urna e spogliate una alla volta.

5. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei Comuni della provincia di Viterbo; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
6. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.
8. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
  - a) numero degli elettori iscritti nella lista e numero dei votanti e non votanti;
  - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
9. Terminate lo scrutinio, si procede alla stesura del verbale che deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.
10. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio centrale e delle eventuali sottosezioni sigillano i plichi dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
  - a) la lista degli elettori, firmata da tutti i componenti l'ufficio elettorale;
  - b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti del seggio o della sottosezione.
11. Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.
12. Il presidente consegna seduta stante il materiale elettorale all'Ufficio Elettorale o, se ciò non fosse possibile, provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale e alla sua consegna entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla data delle votazioni, per le successive di controllo e proclamazione degli eletti.

### **Articolo 33 - Operazioni propedeutiche alla proclamazione dei risultati. Conteggio dei voti**

1. L'Ufficio Elettorale, terminate le operazioni di scrutinio e ricevuti i plichi delle operazioni elettorali da parte della sezione elettorale, prende atto delle risultanze dello scrutinio e provvede alla proclamazione dei risultati in base ai verbali e alle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. L'Ufficio Elettorale, prima di accertare i risultati complessivi e proclamare gli eletti, esamina gli eventuali reclami e contestazioni, che risultino documentati nei verbali delle operazioni di seggio e corregge anche eventuali, meri errori materiali occorsi nella redazione dei verbali del seggio. Le operazioni dell'Ufficio Elettorale sono riassunte in apposito verbale di proclamazione.
3. L'Ufficio Elettorale procede a calcolare l'indice di ponderazione del voto di ciascuna fascia demografica tenendo conto dei dati del censimento dell'anno 2011 e seguendo i vari passaggi dell'iter di calcolo stabilito dall'allegato "A" alla Legge 56/2014.

4. L'indice di ponderazione dovrà essere ricalcolato dall'Ufficio Elettorale in sede di proclamazione degli eletti considerando, in sede di effettuazione delle operazioni di cui alla lettera e) dell'allegato A) della Legge 56/2014, il numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni.
5. Alla proclamazione si provvede il giorno stesso, o al massimo il giorno successivo delle operazioni di scrutinio in un'unica soluzione e precisamente all'ultimazione delle operazioni di calcolo dei voti assegnati, alla presenza dei rappresentanti di lista.

#### **Articolo 34 - Proclamazione alla carica di presidente della provincia**

1. Per le elezioni del Presidente della Provincia, l'Ufficio Elettorale, accerta per ogni candidato a Presidente il numero di voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica e moltiplica poi per ogni fascia il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per ogni candidato i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando così la cifra complessiva dei voti ponderati di ogni candidato conseguentemente, forma la graduatoria tra tutti i candidati, proclamando eletto Presidente della Provincia, il candidato che ha conseguito il maggior numero dei voti ponderati ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane. (comma 77, legge 56/2014).

#### **Articolo 35 - Proclamazione alla carica di consigliere provinciale**

1. Immediatamente dopo il compimento delle operazioni di cui al precedente articolo 34, l'Ufficio Elettorale, accerta per ogni candidato a consigliere provinciale, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica, sommando i voti riportati per ogni fascia demografica presso il seggio; moltiplica poi, per ogni fascia, il numero di voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando così la cifra individuale ponderata di ogni candidato; conseguentemente, forma la graduatoria unica di tutti i candidati secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate.
2. In ragione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista, l'Ufficio proclama eletti i candidati consiglieri seguendo la suddetta graduatoria delle cifre individuali ponderate.
3. A parità di cifra individuale ponderata è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane (comma 77, legge 56/2014).

### **CAPO VII - OPERAZIONI SUCCESSIVE AL VOTO**

#### **Articolo 36 - Proclamazione degli Eletti**

Entro il giorno successivo l'Ufficio Elettorale, dà atto del risultato elettorale conseguito mediante verbale di proclamazione degli eletti.

Il verbale di proclamazione viene trasmesso, al Segretario Generale della Provincia, per la conservazione.

#### **Articolo 37 - Pubblicazione dei risultati ed eventuali surroghe**

1. I nominativi dei candidati proclamati eletti alle cariche di Presidente della Provincia e di Consigliere sono pubblicati sul sito internet nell'apposita sezione "*Elezioni Provinciali*" dell'Amministrazione Provinciale entro il 3° giorno successivo a quello della loro proclamazione.

2. Successivamente alla proclamazione degli eletti effettuata dall'Ufficio Elettorale, le eventuali surroghe dei consiglieri provinciali, previste dal comma 78, della legge 56/14, possono essere effettuate direttamente dal Consiglio provinciale.

#### **Art. 38 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.